

Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2006)

del 13 dicembre 2006

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2006²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 24 maggio 2006 (Programma d'armamento 2006).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 1501 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in allegato.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100, «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 18 settembre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2006

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

¹ RS 101
² FF 2006 4901

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Credito d'impegno fr.
– Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni	550 000 000
– Mobilità	333 000 000
– Effetto delle armi	618 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2006	1 501 000 000